



Giunta Regionale della Campania

Allegato 7

(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N°7 /2015

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis , nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori:

Ex Dipendente: Muratto Nicolò nato a Napoli il 16/10/1934 matr. 1610
c. f. **MRTNCL34R16F839F**

Oggetto della spesa: spese di giudizio

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con nota prot .n.848482 del 15/12/2014 (prat. n. 686/2002 CC Adv.ra) l'Ufficio Speciale. Avvocatura regionale ha trasmesso alla D.G. per le Risorse Umane (14), U.O.D. 04, la sentenza n. 5620/14 del Consiglio di Stato depositata il 17/11/2014 e non notificata. Il Consiglio di Stato, definitivamente pronunciando sull'appello, ha respinto il ricorso della Regione Campania confermando la sentenza impugnata TAR Campania n. 1985/2002. Con la predetta sentenza il T.A.R. Campania aveva riconosciuto il diritto del ricorrente, Sig. Muratto Nicolò, all'attribuzione, nella graduatoria per il personale della Giunta Regionale appartenente alla prima qualifica dirigenziale approvata con DD.GG.RR. n. 7083 del 30/11/92 e 3584 del 20/07/93, del punteggio per il diploma di geometra conseguito nell'anno 1953 per il valore

Scheda debiti fuori bilancio Muratto

pag. 1 di 2



Giunta Regionale della Campania

Allegato 7
(Punto 3 del dispositivo)

abilitante all'esercizio della libera professione e il riconoscimento del punteggio per l'esercizio delle funzioni di capo servizio dal 01/09/1972 al 18/02/1992.

Il Consiglio di Stato ha, altresì, condannato la Regione Campania al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi €. 3.000,00 oltre ad accessori di legge, senza attribuzione.

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- Sentenza n. 5620/14 del Consiglio di Stato depositata il 17/11/2014 e non notificata

TOTALE DEBITO

€ 3.806,40

Sig.r Muratto Nicolò matr.

- Competenze per spese di giudizio Sig. Muratto Nicolò € 3.806,40

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresi che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

- nota prot.n. 848482 del 15/12/2014 dell'Ufficio Speciale Advocatura Regionale;
- sentenza 5620/14 del Consiglio di Stato depositata il 17/11/2014
- prospetto di calcolo competenze legali

Napoli, 20/03/2015

Il responsabile della P.O.
dott. Giuseppe Panniello

Il Dirigente
dott. Bruno De Filippis



126 *Giunta Regionale della Campania*
 Ufficio Speciale
 Avvocatura Regionale
 Unità Operativa Dirigenziale 60 01 03
 Ambiente Lavoro Personale

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2014. 0848482 15/12/2014 09,15
 Mitt. : A.G.C. 4 Avvocatura

Ass. : 5514 Direzione Generale per lo Riso.

Classifica : 4.



Prat. n° 686/2002

18 DIC. 2014

OK

CP
 17/12

000 04
 Alla Direzione Generale per le
 Risorse Umane (55-14)
 U.O.D. 02
 Via S. Lucia n° 81
 80132 NAPOLI

e p.c. All'avv. S. Colosimo
 SEDE

Giudizio innanzi al Consiglio di Stato
 promosso da **Regione Campania**
 C / Muratto Nicolò

Si trasmette, per l'esecuzione, copia della sentenza del Consiglio di Stato
 Sez. V n° 5620/14 del 17/11/14, inerente al giudizio in oggetto.

IL RESPONSABILE U.O.D. 03
 - Avv. Pasquale D'Onofrio -

L'AVVOCATO CAPO
 - Avv. Marianna Elia -

c.p./gc

9

686/2002

N. 05620/2014 REG. PROV. COLL.
N. 06059/2002 REG. RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6059 del 2002, proposto dalla Regione Campania, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Colosimo, con domicilio eletto presso l'Ufficio di rappresentanza della Regione Campania in Roma, via Poli n. 29;

contro

Nicolò Muratto, rappresentato e difeso dall'avv. Gherardo Marone, con domicilio eletto presso Avv. L. Napolitano Studio in Roma, via Sicilia n. 50;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CAMPANIA, NAPOLI, Sez. III n. 1985/2002, resa tra le parti, concernente approvazione graduatoria personale di prima qualifica di dirigente;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Vista la costituzione in giudizio della Regione Campania;

04/12/2014 10..

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2014. 0829395 05/12/2014 11,19
MAG. : CONSIGLIO DI STATO 3

Res. : A.G.C. e Avvocatura



Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 ottobre 2014 il Cons. Raffaele Prosperi e uditi per le parti gli avvocati Rosanna Panariello su delega dell'Avv. Salvatore Colosimo e Gherardo Marone;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con delibera n.292 del 3 febbraio 1992, la Giunta Regionale della Campania aveva bandito, in esecuzione dell'art.6, comma 6, della legge reg. 4.7.1991 n. 11, l'avviso per la formazione della graduatoria interna per il personale appartenente alla prima qualifica dirigenziale, fissando i criteri per la valutazione dei titoli e la determinazione del punteggio.

Con delibere n. 7083 del 30 novembre 1992 e n. 3584 del 20 luglio 1993, la Giunta approvava la graduatoria definitiva.

Il geometra Nicolò Muratto, collocato al 596 posto con 35 punti, inoltrava ricorso in opposizione, deducendo di aver diritto a tre punti (punteggio di cui alla lettera b.C dei criteri), perché il titolo di studio posseduto (diploma di geometra conseguito nell'anno scolastico 1952/53) aveva valore anche abilitante, e di aver diritto, inoltre, ad ulteriori punti 15 (lettera a.H dei criteri), per l'esercizio delle funzioni di capo servizio dall'1-9-1972 al 18.2.1992.

Il ricorso in opposizione non veniva accolto dalla Regione e l'interessato si rivolgeva quindi al TAR della Campania, sollevando con ricorso i seguenti motivi:

1. Violazione dei criteri di massima stabiliti nella delibera n. 2/92, presupposto erroneo.
2. Difetto di motivazione e perplessità.

La Regione si costituiva in giudizio, sostenendo l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.

Il TAR della Campania, dopo aver disposto con tre diverse pronunce incombenti istruttori e l'integrazione del contraddittorio, con sentenza n. 1985 del 10 aprile 2002, respingeva l'eccezione di inammissibilità ed accoglieva nel merito il ricorso, rilevando in primo luogo che andava attribuito il punteggio per il diploma di geometra conseguito nell'anno 1953 per il valore abilitante all'esercizio della libera professione e per l'iscrizione del Muratto all'albo speciale geometri dipendenti ed in secondo luogo che andava riconosciuto il punteggio spettante quale responsabile del servizio, poiché il ricorrente, dapprima in servizio presso il Genio Civile di Napoli ed ivi preposto ad una direzione di sezione, una volta transitato nei ruoli regionali, aveva sempre mantenuto la posizione di responsabile di struttura, posizione che gli era valsa per il riconoscimento anche giurisdizionale dell'indennità prevista dall'art. 54 legge reg. n. 23/1989.

Con appello in Consiglio di Stato, notificato il 1° luglio 2002, la Regione Campania impugnava la sentenza in questione, sostenendo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso di primo grado, causa la mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati, visto che l'impugnativa era stata notificata ad uno soltanto dei dirigenti regionali ed inoltre la sua improcedibilità per carenza di interesse, poiché la graduatoria impugnata era stata superata da successivi svariati provvedimenti di revisione regolarmente pubblicati sul Burc, anche in base a sentenze del Consiglio di Stato, e ciò fino all'anno 2000, senza che il Muratto, la cui posizione era completamente mutata, muovesse azioni nei confronti di queste.

Nel merito la Regione affermava che il servizio cui sarebbe stato

preposto il ricorrente non aveva quelle caratteristiche tali da essere equiparato ad un'entità strutturale di 1° grado e quindi al servizio non era ricollegabile il punteggio rivendicato e quanto all'abilitazione alla professione di geometra, per la stessa amministrazione non era correlata al titolo di studio espressamente richiesto per l'accesso la qualifica dirigenziale.

L'appellante concludeva per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese.

L'appellato si è costituito in giudizio, sostenendo l'infondatezza tanto delle eccezioni di inammissibilità quanto delle censure di merito e rilevando inoltre la cessazione della materia del contendere, avendo la Regione dato esecuzione alla sentenza del TAR della Campania.

Alla odierna udienza pubblica la causa è passata in decisione.

DIRITTO

Il Collegio deve preliminarmente affermare che la materia del contendere non è cessata, poiché la Regione Campania si è limitata a dare esecuzione alla sentenza del TAR impugnata ed è del tutto pacifico che l'esecuzione di una sentenza del giudice amministrativo data da un'amministrazione parte in causa non può costituire acquiescenza.

Occorre dapprima sgombrare il campo dalle censure di rito sollevate dalla Regione Campania, concernenti tanto l'inammissibilità del ricorso originario di primo grado in quanto notificato ad un solo controinteressato quanto l'improcedibilità dello stesso ricorso, causa la mancata impugnazione delle modificazioni della graduatoria in controversia, tutte successive alla proposizione del ricorso.

In primo luogo regola fondamentale del processo amministrativo è che il ricorso di primo grado vada notificato ad almeno uno dei

controinteressati qualora esistenti e ciò è sufficiente per l'ammissibilità del ricorso; il contraddittorio deve essere poi integrato anche su disposizione del giudice e ciò è stato ordinato dal TAR della Campania, né l'appello della P.A. ha dimostrato che vi siano state omissioni in tal senso.

Quanto alla sostenuta improcedibilità, non può che ribadirsi quanto affermato nella sentenza impugnata circa il fatto che le asserite modificazioni della graduatoria successivamente intervenute non sono state legalmente conosciute dal ricorrente, né risulta se il punteggio al tempo conseguito sia stato modificato o meno. Ma vi è di più, poiché le censure indicano nei loro estremi una serie di delibere della Giunta regionale campana recanti vari rettifiche nel corso degli anni 90, cui l'ultima, dell'anno 2000, pubblicata sul Burc n. 20 del 26 aprile 2000: nella lunga esposizione dell'atto di appello non vi è alcuna menzione circa mutamenti della posizione dell'appellato Muratto e quindi le asserzioni di parte sono prive del benché minimo fondamento probatorio che allegghi in qualche modo un avvenuto passaggio amministrativo che abbia realmente reso inutile l'originaria impugnativa.

Per quanto concerne le censure propriamente di merito, il Collegio non può che rammentare la sentenza del TAR della Campania n. 470 pubblicata il 17 novembre 1994, successivamente passata in giudicato e della quale è stata disposta l'ottemperanza con sentenza n. 658 in data 24 ottobre 1995, con cui si è riconosciuto che il Muratto, tra gli altri ricorrenti, era sempre stato preposto a sezioni dell'Ufficio del Genio Civile di Napoli sia alle dipendenze del Ministero dei Lavori Pubblici, sia della Regione Campania in base ad atti formali adottati dall'Ingegnere capo in virtù dell'art. 31 r.d. 2 marzo 1931 n. 287 ed in

dipendenza di questo dovevano spettare le specifiche indennità di settore previste per la responsabilità di strutture stabilite dall'art. 54 della legge regionale 16 novembre 1989 n. 23 e dovute al personale di ruolo della Giunta e del Consiglio, sia dotati della prima qualifica dirigenziale, sia dell'ottava qualifica funzionale.

Dunque i 15 punti previsti dalla lettera a.H dei criteri del bando per la prestazione delle funzioni di capo servizio ed in questo caso dal 1° settembre 1972 al 18 febbraio 1992 non potevano essere posti in discussione.

Quanto ai tre punti di cui alla lettera b.C relativi al titolo di studio posseduto, il diploma di geometra conseguito nell'anno 1953, non si può rilevare che esso, così come attestato, ha valore abilitante per l'esercizio della libera professione, tanto è che lo stesso appellato si è potuto iscrivere nell'albo speciale dei geometri dipendenti.

Per le suesposte considerazioni l'appello deve essere respinto con la conseguente conferma della sentenza impugnata.

Spese come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.

Condanna la Regione Campania al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi €. 3.000,00 (tremila/00) oltre ad accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Mario Luigi Torsello, Presidente
Vito Poli, Consigliere
Antonio Amicuzzi, Consigliere
Doris Durante, Consigliere
Raffaele Prosperi, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/11/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

**Sentenza del Consiglio di Stato – Sez. Quinta -
Numero 5620/2014
Dip. Muratto Nicolò**

Diritti e onorari

3.000,00

3.000,00

CPA

4%

3.000,00

120,00

3.120,00

IVA

22%

3.120,00

686,40

TOTALE FATTURA

3.806,40

NETTO A PAGARE

3.806,40